

valore da oltre lire trenta a cinquanta, lire 1.20. ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

« b) per i verbali da oltre lire 50 a lire 100, lire 2.40 ».

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo, così emendato.

(È approvato).

« Art. 9. In tutte le cause di competenza dei conciliatori spettano ai cancellieri unicamente i diritti stabiliti nel titolo I della tariffa civile approvata col Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

(È approvato).

Art. 10. Le funzioni di usciere presso gli Uffici di conciliazione sono esercitate dagli inservienti comunali.

« Nei Comuni overisiede la pretura gl'inservienti comunali sono competenti a notificare gli atti concernenti controversie di un valore non superiore a lire cinquanta.

« Per ogni altra notificazione, e per gli atti di esecuzione sono esclusivamente competenti gli uscieri della pretura. Ad essi però sono dovuti, per gli atti relativi alle controversie di competenza dei conciliatori, gli stessi diritti che spettano agli inservienti comunali.

« Quando manchi l'inserviente comunale, esso è supplito dall'usciera della pretura.

« Quando l'inserviente comunale o l'usciera debba trasferirsi per la notificazione di un atto ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio di conciliazione, gli è dovuta a titolo di trasferta un'indennità di centesimi quindici per ogni chilometro percorso tanto nell'andata che nel ritorno ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliani.

**Magliani.** Io mi sarei astenuto volentieri dal parlare se fossero stati qui presenti alcuni egregi miei colleghi, che s'erano impegnati a trattare quest'argomento. Mi duole di essere obbligato a tenerne parola io, che sono assolutamente incompetente.

Quest'articolo peggiora sensibilmente le condizioni economiche dei poveri uscieri di conciliazione, i quali, come si sa, sono inser-

vienti comunali, che il più delle volte non percepiscono nessun assegno o stipendio.

Noto poi una specie di contraddizione in quest'articolo, imperocchè la facoltà di fare atti di esecuzione si dà esclusivamente agli uscieri di pretura nei luoghi dove la pretura risiede, cioè nei centri meno piccoli, mentre nei piccoli paesi dove pretura non esiste, questa facoltà è devoluta agli inservienti, comunali o agli uscieri di conciliazione.

Se l'onorevole ministro, il quale ieri ha ricevuto un *memorandum* da parte di questi inservienti ed uscieri, che spero vorrà esaminare colla sua consueta cortesia, volesse accogliere la mia raccomandazione, di estendere, cioè, la facoltà di esecuzione degli atti di conciliazione agli uscieri di conciliazione e inservienti comunali anche là dove risiede la pretura, non solo renderebbe meno difficili le condizioni economiche di questa povera gente, ma eviterebbe anche quella specie di contraddizione, che risulta da questo articolo.

Mi auguro che l'onorevole ministro non vorrà respingere questa mia viva raccomandazione.

**Presidente.** L'onorevole Piccolo-Cupani ha facoltà di parlare.

**Piccolo-Cupani.** Coll'articolo 10 si prevede il caso di mancanza degli inservienti comunali. Ora, dopo aver consultato il ministro e la Commissione, pare a me che sia necessaria una piccola aggiunta:

Dopo le parole: « quando manchi l'inserviente comunale » si aggiunga « o il di lui ufficio sia incompatibile per ragioni di parentela fra le parti, o per altri legali motivi, ecc. » Poichè può darsi benissimo che in un piccolo paese l'inserviente comunale sia parente di qualcuno, al quale deve notificare degli atti; ed in quanto poi a quelle parole « altri motivi legali, » esse per giuste considerazioni mi furono suggerite dal ministro e dalla Commissione.

**Presidente.** L'onorevole Garavetti ha facoltà di parlare.

**Garavetti.** L'onorevole collega Magliani si è molto intenerito della condizione degli uscieri ed inservienti comunali. Io crederei più giusto... (*Interruzione*) che ci occupassimo un po' di più della condizione degli uscieri giudiziari.